

## TITOLO I° PRINCIPI E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

**1. (Principi fondamentali)** Il Comune di Oderzo ("Il Comune"), ai sensi del proprio Statuto, riconosce e valorizza le libere forme associative ed il volontariato, promuovendo la formazione di organismi di partecipazione alla vita amministrativa ed il pluralismo associativo per la tutela dei Cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della Comunità locale, dei fini civili, di promozione e tutela dei diritti delle persone, sociali, di pace, culturali, scientifici, educativi e formativi, del tempo libero, ricreativi, turistici e di promozione del territorio, sportivi, di sicurezza, di valorizzazione dell'immagine della Città e delle sue Frazioni, di protezione ambientale, di salvaguardia delle tradizioni e del patrimonio storico, culturale, musicale ed artistico locale.

Il presente Regolamento ("Il Regolamento"), adottato con la finalità di riconoscere e promuovere il ruolo delle realtà associative, la funzione dell'attività di volontariato e la partecipazione della società civile, che concorrono alla vita democratica del Comune, istituisce e disciplina l'Albo Comunale delle Associazioni ("L'Albo") e stabilisce i principi e criteri per la formazione e gestione delle Consulte ("Le Consulte") le quali rappresentano un libero strumento di partecipazione democratica alla vita della Comunità da parte delle Associazioni iscritte all'Albo e costituiscono per il Comune forme consultive e propositive permanenti, collaborando con lo stesso.

## TITOLO II° L'ALBO E LE CONSULTE

### Capo I° L'Albo Comunale delle Associazioni

**2. (Istituzione)** È istituito l'Albo Comunale delle Associazioni.

L'Albo è suddiviso nelle seguenti aree tematiche:

- VOLONTARIATO SOCIALE (attività socio-assistenziali, socio-sanitarie, di promozione sociale e civile, di protezione sociale, di tutela e promozione delle fasce deboli e disagiate, umanitarie e promozione di forme di aggregazione sociale, di promozione della pace e dei suoi valori, di ingresso e radicamento nel tessuto sociale delle nuove generazioni, di impegno solidale e di volontariato sociale in genere);
- CULTURA (attività culturali, musicali, teatrali, educative, formative, del tempo libero, scientifiche, celebrative, rievocative, turistiche e di promozione del territorio, di valorizzazione dell'immagine della Città e delle sue Frazioni, di salvaguardia e promozione della cultura locale, delle sue tradizioni e del patrimonio storico, culturale, musicale ed artistico locale in genere);
- SICUREZZA DEL TERRITORIO ED AMBIENTE (attività di sicurezza, di protezione del territorio nei casi di calamità naturali o similari, attività di prevenzione, di collaborazione alla gestione di eventi e manifestazioni, attività di tutela, risanamento e valorizzazione delle risorse naturali floro-faunistiche, paesaggistiche ed ambientali, di tutela e protezione degli animali);
- COMBATTENTISTICA E D'ARMA (attività delle Associazioni fra militari in congedo, e loro familiari, facenti capo ai Ministeri della Difesa, dell'Interno e delle Finanze e relative attività culturali, tecniche, assistenziali e promozionali attraverso convegni, raduni, manifestazioni e commemorazioni);

- SPORT (attività sportive, di promozione della pratica sportiva nel territorio e delle sue realtà, di diffusione dei valori sportivi).

La Giunta Comunale ("La Giunta"), in riferimento alle aree tematiche, provvede all'istituzione delle Sezioni dell'Albo.

Il Sindaco può indicare, per ogni Sezione o per specifiche attività al loro interno, gli Assessori di riferimento ed i limiti delle attribuzioni.

**3. (Requisiti per l'iscrizione)** Le Associazioni che perseguono uno o più dei fini indicati all'Art. 1, per poter essere iscritte all'Albo, non devono avere fini di lucro, devono essere apolitiche ed apartitiche, non devono costituire, in qualunque modo, riferimento o articolazione di movimenti politici o partitici, e devono inoltre prevedere e garantire la democraticità della struttura con organismi rappresentativi regolarmente costituiti e rinnovabili, l'elettività delle cariche sociali, la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli Associati nonché i loro obblighi e diritti e la definizione dei relativi criteri di ammissione ed esclusione, l'obbligo della formazione del bilancio e sua modalità di approvazione. Non possono essere iscritte all'Albo le Associazioni sindacali, professionali e di categoria così come quelle che, in qualunque modo, ne costituiscono riferimento o articolazione.

Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni regolarmente costituite con sede nel Comune e che vi operano stabilmente.

Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali e dei requisiti, possono altresì essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere sovracomunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale che non hanno sede nel Comune ma che svolgono, tramite una loro sezione, attività effettiva e continuativa nel territorio comunale.

**4. (Formazione)** Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Responsabile di Servizio competente ("Il Responsabile di Servizio"), previo idoneo avviso pubblico, avvia il procedimento di formazione dell'Albo.

Il Sindaco identifica il Responsabile di Servizio, stabilendo i limiti delle attribuzioni.

**5. (Modalità d'iscrizione)** La domanda d'iscrizione all'Albo va presentata dall'Associazione al Sindaco, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al precedente Articolo, tramite consegna all'Ufficio Protocollo o raccomandata. In tale ultimo caso, la data di presentazione è quella di consegna all'Ufficio Postale.

Nella domanda vanno indicati la denominazione, la sede, i dati fiscali, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefax e quello di telefono, il numero dei Soci residenti nel Comune, le generalità degli amministratori specificando a quali tra essi è attribuita la rappresentanza, le generalità dell'eventuale delegato per i rapporti con l'Amministrazione Comunale ("L'Amministrazione"), il domicilio eletto nel territorio comunale se diverso dalla sede, le finalità sociali e l'attività svolta. Nel caso l'Associazione svolga più di una attività, va indicata quella principale.

La domanda contiene la dichiarazione che l'Associazione persegue uno o più dei fini indicati all'Art. 1 e che è in possesso dei requisiti di cui all'Art. 3, nonché l'impegno a comunicare immediatamente all'Amministrazione l'intervenuto scioglimento, la cessazione o modifica, anche parziale, dell'attività o eventuali modifiche rispetto all'assetto sociale ed alle altre circostanze dichiarate o prodotte ai sensi del

presente Titolo. Alla stessa va allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente.

Nella domanda l'Associazione indica la Sezione nella quale chiede l'iscrizione per effetto dell'attività svolta o, nel caso siano più d'una, per effetto di quella principale.

**6. (Esame della domanda)** All'istruzione della pratica per l'esame della domanda provvede il Responsabile di Servizio che può chiedere all'Associazione elementi integrativi e chiarimenti, e, in tal caso, il termine di cui al successivo comma è sospeso a far data dall'invio della richiesta e si rinnova per intero a decorrere dalla data in cui perviene all'Amministrazione la risposta.

Trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda senza che sia stata inviata richiesta di elementi integrativi o chiarimenti e senza che sia intervenuto il diniego, la domanda di iscrizione è accolta.

**7. (Associazioni non aventi sede nel Comune)** Per l'iscrizione delle Associazioni di cui all'Art. 3 comma 3 si applica il procedimento di cui ai due Articoli precedenti, ma l'Associazione richiedente deve avere almeno, alternativamente, il dieci per cento dei Soci, o dieci di essi, residenti nel Comune. Alla domanda va allegata dichiarazione di elezione del domicilio nel territorio comunale e l'elenco dei Soci residenti nel Comune.

**8. (Iscrizione)** All'iscrizione dell'Associazione all'Albo provvede il Responsabile di Servizio che vi annota la denominazione, la sede e il domicilio eletto nel territorio comunale, le generalità di chi ha la rappresentanza e del delegato per i rapporti con l'Amministrazione, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefax e quello di telefono, la Sezione per la quale è stata disposta l'iscrizione e l'attività.

**9. (Aggiornamento)** Formato l'Albo, ogni altra Associazione può chiedere in ogni tempo di esservi iscritta con le procedure indicate nel presente Regolamento, ed il Responsabile di Servizio provvede agli aggiornamenti nonché a determinare la periodicità della verifica della sussistenza dei fini e dei requisiti in capo alle Associazioni iscritte.

**10. (Cancellazione)** Alla cancellazione dell'Associazione dall'Albo provvede il Responsabile di Servizio, sentita l'interessata, qualora: a) non risulti più in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento; b) le attività svolte non corrispondano ai fini dichiarati; c) non presenti, anche dopo un sollecito formale nel quale è stato introdotto un termine a provvedere, gli elementi che sono stati richiesti dall'Amministrazione; d) incorra in una grave violazione degli obblighi posti a suo carico nei rapporti con l'Amministrazione. Il provvedimento di cancellazione, entro trenta giorni dall'adozione, è comunicato all'Associazione dal Responsabile di Servizio che provvede altresì alla cancellazione chiesta dall'Associazione o nel caso di suo scioglimento.

**11. (Contributi, utilizzo di beni e convenzioni)** L'erogazione di contributi economici alle Associazioni, e la concessione di agevolazioni e l'assegnazione alle stesse, a qualsiasi titolo, di impianti, beni e spazi comunali o nella disponibilità comunale, sono concessi dall'Amministrazione alle Associazioni con sede nel Comune iscritte all'Albo, e le attività delle Associazioni medesime, prestate con modalità continuative ed aventi valenza sociale o comunque pubblica, possono essere

regolate mediante la stipulazione di convenzioni con preferenza, osservate le normative vigenti, rispetto ad altri soggetti comunque costituiti.

Eventuali deroghe al disposto di cui al comma precedente possono essere assunte dalla Giunta sulla base di adeguate motivazioni che presentino il carattere di eccezionalità.

## **Capo II° Le Consulte**

**12. (Istituzione)** All'istituzione delle Consulte di cui alle aree tematiche indicate all'Art. 2 con le regole per il loro funzionamento provvede con deliberazione la Giunta attenendosi ai principi e criteri indicati nel presente Capo.

**13. (Competenze e funzioni)** Ciascuna Consulta esercita funzioni consultive e propositive nei confronti dell'Amministrazione per gli ambiti e le materie attinenti all'operato delle Associazioni delle relative Sezioni, collaborando con la stessa. In particolare, ciascuna Consulta costituisce per l'Amministrazione uno strumento istituzionale di dialogo e confronto con le Associazioni e tra le Associazioni stesse, assieme alla quale stimolare e sensibilizzare i Cittadini, ed in particolare i giovani, alla partecipazione alle attività dell'associazionismo, promuovere ed attuare progetti, iniziative e forme di collaborazione che possano sfociare in attività comuni da parte delle diverse Associazioni, realizzare forme di coordinamento ed integrazione nella programmazione delle iniziative, delle manifestazioni e degli interventi, anche con i servizi comunali ed ogni altro soggetto presente sul territorio comprese le Scuole, per utilizzare in modo razionale e coordinato le risorse, evidenziare le necessità del territorio comunale e proporre soluzioni, discutere e prospettare forme di aiuto all'associazionismo ed avviare collaborazioni con Associazioni ed Istituzioni che operano in ambiti territorialmente superiori.

Ciascuna Consulta raccoglie le istanze che le pervengono, presentandole e discutendole con l'Amministrazione, prima delle scelte programmatiche, evidenziando finalità e priorità degli interventi.

**14. (Componenti)** Ciascuna Consulta può essere formata da componenti di diritto, eletti e nominati, aventi tutti diritto di voto, e, con l'istituzione, viene regolata la possibilità di delega dei relativi uffici. I componenti delle Consulte eventualmente scelti dal Sindaco secondo le indicazioni del presente Capo, assumono la qualifica di nominati.

Il componente che abbia rinunciato all'ufficio non può più farvi parte, anche se per titolo diverso da quello che ha legittimato la rinuncia.

La partecipazione alle Consulte, a qualsiasi titolo avvenga, è volontaria e gratuita.

Il numero di componenti di ciascuna Consulta, per la parte di diritto ed elettiva, è in proporzione, da un minimo di un sesto ad un massimo di un quarto, al numero delle Associazioni iscritte nella rispettiva Sezione, con arrotondamento per eccesso nel caso in cui il numero ottenuto non sia intero, ma non può essere inferiore a tre e superiore a sei. La parte di diritto è costituita dal rappresentante indicato dall'Associazione che ha il maggior numero di Soci residenti nel Comune e che vi ha sede e, ove rinunzi, viene sostituito con quello indicato dall'Associazione che segue per eguali criteri, e così successivamente, ma non oltre il terzo, dopo di che il relativo diritto decade.

Al numero di componenti di ciascuna Consulta, determinato ai sensi del comma che precede, possono essere aggiunti dei componenti nominati da Autorità ed Istituzioni di riferimento per le attività delle aree tematiche nella misura massima di un terzo del numero stesso, con arrotondamento per difetto nel caso in cui il numero ottenuto non sia intero.

Per le elezioni dei componenti, la mancata nomina, la perdita ed ineleggibilità, si osservano le seguenti indicazioni:

- le modalità di svolgimento delle elezioni devono assicurare l'identità dell'elettore e la segretezza del voto, nonché agevolare la partecipazione;

- i componenti di ciascuna Consulta sono eletti dai rappresentanti indicati dalle Associazioni iscritte nelle rispettive Sezioni e devono essere scelti tra i rappresentanti stessi salvo abbiano rinunciato alla candidatura;

- ogni rappresentante ha diritto ad un solo voto, che non può essere dato per rappresentanza, da esprimere nella Sezione d'iscrizione dell'Associazione che l'ha indicato;

- risultano eletti, nel numero complessivo disponibile risultante dal conteggio di cui comma 5 che precede, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti;

- la disciplina della mancata nomina di componenti da parte dei soggetti che ne hanno diritto può prevedere che alle relative nomine possa provvedere, in ultima istanza, il Sindaco che li sceglie tra i Cittadini valutate le competenze;

- nel caso di perdita di componenti eletti o di diritto, si prevede la loro sostituzione con i soggetti non eletti alla medesima Consulta che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Laddove la sostituzione consenta la ricostituzione della maggioranza dei componenti eletti e di diritto oppure la sostituzione non abbia, anche in parte, luogo ma la stessa maggioranza permanga, il Sindaco integra la Consulta scegliendo i componenti mancanti tra i Cittadini, valutate le competenze. In mancanza della maggioranza, il Sindaco deve sciogliere la Consulta;

- nel caso di perdita di componenti nominati, si prevede che i soggetti cui spetta nominarli devono designare i sostituti entro un termine assegnato. In mancanza, il Sindaco può scegliere i componenti non nominati tra i Cittadini valutate le competenze;

- vanno previste le situazioni di ineleggibilità a componente di Consulta per il Sindaco, per i Consiglieri ed Assessori Comunali e per chi ricopra, a qualsiasi livello, incarichi, comunque denominati, in movimenti politici o partitici, disciplinando altresì i casi di decadenza dall'ufficio.

**15. (Organi)** Ciascuna Consulta ha un Presidente ed un Vice Presidente che sostituisce il primo in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente rappresenta la Consulta, adotta i provvedimenti necessari al suo corretto funzionamento e ne assicura il collegamento con l'Amministrazione.

Per gli Organi si osservano le seguenti indicazioni:

- nella prima riunione successiva a quella di istituzione della Consulta, come primo punto all'ordine del giorno, essi vengono eletti al suo interno, con votazione palese e a maggioranza. Tale prima riunione è convocata dal Responsabile di Servizio entro trenta giorni dalla istituzione, ed è presieduta, fino all'elezione, dal componente più anziano;

- nel caso di loro perdita, si procede a nuove elezioni entro trenta giorni dall'evento con le modalità indicate al punto che precede, e prevedendo, nel caso di perdita totale, anche nomine provvisorie da parte del Sindaco al fine di salvaguardare l'esistenza e funzionamento delle Consulte.

**16. (Durata)** Per le Consulte può essere prevista una

durata da tre anni a cinque anni, con rinnovo entro sessanta giorni dalla fine delle precedenti la cui scadenza è prorogata finché non abbia luogo la riunione delle nuove Consulte.

**17. (Scioglimento delle Consulte)** Il Sindaco scioglie la Consulta nel caso venga accertata la sua continuata inattività o la sua impossibilità di funzionamento e negli altri casi previsti, e, con lo scioglimento, può disporre gli opportuni provvedimenti ed indice nuove elezioni che devono svolgersi entro i sei mesi successivi.

**18. (Funzionamento)** Per il funzionamento delle Consulte, la convocazione, dopo averne determinato le modalità, può essere fatta dal Presidente, dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Sindaco il quale, come gli Assessori, possono intervenire, senza diritto di voto, alle relative riunioni, e dovendosi altresì attenere alle seguenti indicazioni:

- le riunioni della Consulta sono valide con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza dei componenti con diritto di voto, mentre, in seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno due dei componenti con diritto di voto, con la condizione, per entrambe le convocazioni, che tra i presenti vi sia il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente;

- le votazioni hanno luogo in forma palese. Le proposte o i pareri s'intendono espressi quando sono presi a maggioranza assoluta dei presenti che hanno diritto di voto, e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza;

- gli Organi di ciascuna Consulta possono invitare alle riunioni, per sentirli, Dipendenti Comunali ed Esperti delle materie sulle quali di volta in volta le proposte ed i pareri devono essere espressi;

- la mancata partecipazione di un componente alla Consulta a due riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la sua decadenza dall'ufficio;

- ciascuna Consulta determina le modalità di svolgimento delle attività che ad essa competono;

- gli Organi delle Consulte possono riunirsi tra loro, convocare riunioni tra Consulte e tra Associazioni iscritte all'Albo in una o più Sezioni, prevedendo altresì che tali riunioni possono essere richieste dalla maggioranza dei componenti delle Consulte e dal Sindaco;

- l'Amministrazione mette a disposizione degli Organi di ciascuna Consulta le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale e dalla Giunta, e che gli stessi possono richiedere, alla pari dei Consiglieri Comunali, copia di ogni documento in possesso degli Uffici Comunali che sia ritenuto di interesse per la Consulta, salvi i limiti di legge in materia di segreto d'ufficio e di riservatezza degli atti, e fissando le modalità con le quali gli Uffici Comunali interessati provvedono ad evadere le richieste.

**19. (Altri indirizzi)** Nell'istituzione delle Consulte deve essere osservato quanto segue:

- nel caso non vi facciano parte quali componenti per titolo proprio, il Presidente della Protezione Civile Comunale, il Presidente della locale Associazione Carabinieri in congedo, il Presidente della Delegazione locale della Croce Rossa Italiana, il Presidente della Pro Loco ed il Presidente della Banda Cittadina sono invitati permanenti con diritto di voto nelle Consulte di riferimento;

- possono essere previste, per la componente elettiva, riserve a favore dei rappresentanti di Associazioni che svolgono la loro attività nel contesto di Enti a carattere nazionale, che hanno la

loro sede nel Comune e sulla base del numero dei soggetti coinvolti nell'attività sociale;

- lo stato del Socio che fa parte di più Associazioni può essere limitato, ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al presente Capo, ad una sola di esse;

- nel caso più soggetti presentino uguali requisiti per una nomina o per l'esercizio di facoltà o diritti, si proceda, ove non vi sia accordo, tramite sorteggio.

**20. (Consulte specifiche)** La Giunta, sentiti i Presidenti delle altre Consulte se già costituite, può istituire, anche su richiesta se ne ravvisi l'opportunità, Consulte, anche temporanee, per tematiche specifiche (Consulta degli Immigrati; Consulta dei Giovani; Consulta degli anziani e altre analoghe). Qualora tali Consulte siano state richieste da terzi, nella domanda vanno indicati i soggetti proponenti, le attività di riferimento, i motivi per i quali se ne chiede l'istituzione, la proposta di composizione della Consulta specifica con i nominativi degli Organi la durata nonché ogni altro elemento ritenuto utile per la sua valutazione. Con l'istituzione, la Giunta nomina i componenti delle Consulta e gli Organi, ovvero ne individua le modalità di scelta, e dispone sugli altri elementi della domanda. Nel caso di perdita di uno o più componenti, gli altri propongono alla Giunta i loro sostituti perché li nomini. Con l'istituzione vengono altresì determinate le norme applicabili alle Consulte specifiche di cui al presente Regolamento in quanto compatibili.

### TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE

**21. (Pubblicizzazione)** L'Amministrazione dà ampia pubblicizzazione all'Albo ed alle Consulte attraverso il sito comunale ed altri idonei strumenti.

**22. (Prima formazione dell'Albo)** In deroga agli Artt. 5, 6 e 7, che disciplinano l'iscrizione, limitatamente alle parti in cui risultano incompatibili, per la prima formazione dell'Albo il Responsabile di Servizio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, predispone un elenco delle Associazioni dichiarate all'Amministrazione e chiede alle stesse quanto indicato agli Artt. 5 e 7 fissando il termine di trenta giorni per la risposta. Successivamente, ma entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la Responsabile di Servizio, esaminate le risposte pervenute, comunica all'Associazione il diniego dell'iscrizione o la richiesta di elementi integrativi e chiarimenti, e, in tale ultimo caso il termine qui posto è sospeso a far data dall'invio della richiesta e si rinnova per ulteriori sessanta giorni a decorrere dalla data in cui perviene all'Amministrazione la risposta. Trascorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento senza che sia intervenuto il diniego e senza che sia stata inviata richiesta di elementi integrativi o chiarimenti, il Responsabile di Servizio procede all'iscrizione.

Per la prima formazione dell'Albo, alle Associazioni non dichiarate si applica il presente Regolamento, ma il termine indicato all'Art. 5 comma 1 è dimezzato e quello all'Art. 6 comma 2, per gli effetti che ne conseguono, viene fatto coincidere con il centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento.

**23. (Consulte esistenti)** Le Consulte esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento cessano a far data dall'insediamento dei nuovi organismi, in applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.

**24. (Contrasto di norme)** Le norme del presente Regolamento sostituiscono ogni altra norma in difformità od in contrasto che viene abrogata.

**25. (Rinvio)** Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, se applicabili, alle altre norme vigenti in materia.

**26. (Entrata in vigore)** Il presente regolamento entra in vigore a termini di legge.